

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

" ASSOCIAZIONE S.O.S. ROSA ETS"

L'Associazione ha sede in Gorizia. Le variazioni della sede sociale non richiederanno la modifica dello Statuto, salvo che la sede venga trasferita nel territorio di un altro Comune.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea delle socie con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- sostenere le donne vittime di violenza attraverso un progetto personalizzato che si fonda sull'auto-determinazione e sulla relazione tra donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, di stalking, di revenge porn e altre nuove forme di violenza di genere attuate anche via web, e dare visibilità alla loro forza;
- sostenere i minori, figli delle donne accolte, vittime di violenza assistita;
- approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l'agire rispetto all'inviolabilità del corpo femminile;
- fare attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere e stimolare il mondo maschile ad un confronto e ad una riflessione su di sé che parta dalla reciprocità anziché dalla contrapposizione.

L'Associazione persegue tali finalità mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo settore, dettagliate nei seguenti punti:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni **[lett. a) dell'art. 5]**;
- 2) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni **[lett. c) dell'art. 5]**;
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **[lett. d) dell'art. 5]**;
- 4) formazione universitaria e post-universitaria **[lett. g) dell'art. 5]**;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo **[lett. i) dell'art. 5]**;
- 6) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa **[lett. l) dell'art. 5]**;

7) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi e lavorativi **[lett. q) dell'art. 5]**;

8) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti **[lett. r) dell'art. 5]**;

9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 **[lett. w) dell'art. 5]**.

Nell'ambito delle suddette attività, l'Associazione potrà:

- * promuovere ricerche, convegni, seminari, dibattiti ed ogni genere di iniziativa tesa alla prevenzione, all'informazione e all'individuazione della problematica e a concreti interventi di sostegno;

- * gestire il Centro Antiviolenza, dove si offrono ascolto telefonico e accoglienza alle donne vittime di violenza di genere;

- * gestire Sportelli e Case di Accoglienza, o altre strutture ritenute necessarie e conformi alle finalità dell'Associazione, dove ospitare donne e minori in situazioni di rischio. La gestione di tali strutture verrà assunta da personale solo femminile, che si riconosca nelle finalità dell'associazione, fermo restando che sarà possibile avvalersi di consulenze di operatori secondo le necessità;

- * fornire consulenza legale e/o psicologica;

- * attivare gruppi di auto-mutuo-aiuto;

- * facilitare l'accesso alla conoscenza e promuovere lo sviluppo delle normative e delle politiche che riguardano le donne e i minori, anche attraverso programmi specifici;

- * accogliere e seguire studentesse nell'attività scuola-lavoro e tirocinanti post-laurea;

- * attivare una collaborazione con Enti Locali, Servizi Sociosanitari, Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Associazioni di volontariato e altre Associazioni;

- * in ottemperanza alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013, intervenire e costituirsi parte civile nei processi per violenza carnale, atti di libidine, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento penale, civile e amministrativo che veda la donna vittima di violenza.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione si avvale del lavoro volontario delle socie e del lavoro dipendente e/o autonomo di socie e non socie.

Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che:

- utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

ART. 3

(Ammissione e numero delle associate)

Il numero delle associate è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le Associazioni del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammessa come associata dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'Organo amministrativo deve deliberare sulla domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro delle associate dopo che le stesse avranno versato la quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata o in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi delle associate)

Le associate hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Le associate hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associata)

La qualifica di associata si perde:

- per decesso o estinzione;
- per recesso;
- per esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Organo di amministrazione, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno. Il recesso ha effetto immediato; tuttavia non libera la socia recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione dell'Organo di amministrazione.

Le associate possono essere escluse per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morose del pagamento delle quote associative. La morosità viene accertata dall'Organo di amministrazione;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza assoluta, sentita la socia interessata.

L'associata che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'Associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

ART. 6 **(Socie volontarie)**

Ciascuna socia, per libera scelta, può svolgere attività in favore dell'interesse generale, attraverso l'impegno nell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

È fatto divieto alle singole volontarie di svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste spendendo il nome dell'associazione.

Alle socie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per conto dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, commi 3 e 4.

ART. 7 **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- la Presidente;
- la Vicepresidente;
- l'Organo di controllo e il Revisore dei conti.

Alle componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte, da almeno 3 mesi, nel libro delle associate.

Ciascuna associata ha un voto.

Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate, sé compresa.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima) e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle associate.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia possibile verificare con certezza l'identità dell'associata e che la verbalizzante sia in grado di percepire correttamente le comunicazioni.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità da parte dell'Organo di amministrazione o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle associate. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva le linee di indirizzo proposte dall'Organo di amministrazione;
- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa annualmente l'importo della quota associativa per anno solare;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o ad essa sottoposti dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approvare i regolamenti interni, e redigere il regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare l'ammissione delle associate;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare a eredità, legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre Istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- compiere ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscano ad altri organi.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutte le amministratrici sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza delle presenti.

Le amministratrici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente è eletta dall'Organo di amministrazione tra le proprie componenti a maggioranza dei presenti.

La Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi emanate mediante apposite delibere, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e urgenza assume i necessari provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 11 (Vicepresidente)

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione, anche nella rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (l'Organo di controllo)

L'Associazione nomina un Organo di controllo nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge o qualora lo ritenga opportuno. Se nominato, l'Organo di controllo è costituito da un unico membro, scelto

tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro ed eletto dall'Assemblea delle socie. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approva i bilanci. È compito dell'Organo di controllo:

1. vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto ordinamento;
2. svolgere compiti di monitoraggio sulle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017.

ART.13

(Il Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi delle associate e dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini/e, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di “*fund raising*”, cessione di beni e servizi anche di modico valore, da donazioni, eredità, lasciti generali, eccedenze di bilancio e da ogni altro legittimo titolo.

Il patrimonio deve essere destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale ai sensi di legge e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e, ricorrendo le condizioni di legge, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. Libro delle associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b. Registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e. Libro delle decisioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, se nominati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le proprie associate.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile nonché dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: Francesca Vuaran

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)